

Comune di San Bonifacio

Regione Veneto - Provincia di Verona

TARIFFE TA.RI.

anno 2022

Allegato A) Alla deliberazione di Consiglio Comunale n.

del

Il totale dei costi, così come riportato nel Piano Finanziario approvato dal Consiglio di Bacino e recepito dal Comune con deliberazione consiliare n.___ del _____è il seguente:

	previsio	previsione 2022	
	∉ a	IVA	
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	2.367.8	2.367.846,00	
Di cui COSTI FISSI	916.637,00		
i cui COSTI VARIABILI 1.451.209,0		209,00	
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO (iva icl)	2.367.8	2.367.846,00	

L'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica", ha la seguente suddivisione dei costi del servizio (importo comprensivo di iva). La suddivisione scelta è avvalorata della pluriennale esperienza che il Comune di San Bonifacio può vantare nella raccolta differenziata: In particolare si tiene conto dell'introduzione, fin dal gennaio 2014, del "porta a porta spinto": vengono quindi attribuiti alle utenze domestiche il 59% del totale dei costi, e alle utenze non domestiche il 41%.

	Utenze Domestiche	Utenze non domestiche	Totale
Costi fissi	540.816	375.821	916.637
Costi variabili	856.214	594.995	1.451.209
TOTALE	1.397.030	970.816	2.367.846
Suddivisione Copertura dei Costi	59%	41%	100%

UTENZE DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²), per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione, prevista dal DPR 158/1999:

TFd(n, S) = Quf • S • Ka(n)

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a <math>S.

S = Superficie dell'abitazione (m²)

Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:

TVd = Quv • Kb (n)• Cu

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

 $Quv = Qtot / nN(n) \cdot Kb(n)$

dove:

Qtot = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

I Coefficienti applicati per le utenze domestiche sono i seguenti: ka standard indicati dal DPR 158/1999; kb definiti secondo le linee guida elaborate dall'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto (ARPAV) in base ai dati locali registrati nella Regione Veneto. Vengono confermati i Kb applicati storicamente dal Comune di San Bonifacio nella determinazione della Tarsu sperimentale, della TIA1, della TARES e TARI 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021

Numero componenti	Ka applicato	Kb applicato (ARPAV)
1 componente	0,80	0,74
2 componenti	0,94	1,20
3 componenti	1,05	1,33
4 componenti	1,14	1,46
5 componenti	1,23	1,60
6 o più		
componenti	1,30	1,80

Quota Unitaria Fissa della Tariffa Utenze Domestiche: 0,55 Quota Unitaria Variabile della Tariffa Utenze Domestiche: 91,82

UTENZE NON DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione, prevista dal DPR 158/1999:

TFnd(ap, Sap) = Qapf • Sap(ap) • Kc(ap)

dove:

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione, prevista dal DPR 158/1999:

TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap) • Kd(ap)

dove:

TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

Quota Unitaria fissa delle Utenze Non Domestiche: 0,90

Quota Unitaria Variabile delle Utenze Non Domestiche: 0,17

I coefficienti kc (coefficiente potenziale di produzione rifiuti in base a tipologia di attività, per l'attribuzione della tariffa fissa) e kd (coefficiente potenziale di produzione rifiuti in base a tipologia di attività, per l'attribuzione della tariffa fissa) sono scelti secondo la tabella che segue, tra il minimo e il massimo previsti dal DPR 158/99, in base all'esperienza storica specifica del Comune di San Bonifacio, e tenendo conto delle disposizioni normative TARI nonché delle linee guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'Elaborazione delle Tariffe predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze.

In particolare i kc e kd applicati sono i massimi ad eccezione delle categorie 1, 7, 8, 22, 23, 24, 27.

Cod.	Descrizione categorie	Kc applicato	Kd applicato
categoria			
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni , luoghi di culto	0,40	3,28 ¹
2	Cinematografi, teatri	0,43	3,50
		·	·
_	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita		
3	diretta	0,60	4,90
	Campeggi, Distributori carburante, impianti	0.00	
<u>4</u> 5	sportivi	0,88	7,21
6	Stabilimenti balneari Esposizioni, Autosaloni	0,64 0,51	5,22 4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	10,00
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22
10	Ospedali	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,61	5,03
		·	·
	Negozi abbigliamento, calzature, libreria,,		
13	cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	11,55
14	Edicole, farmacia,tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78
	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,		
15	tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58
47	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	4.40	40.40
17	barbiere, estetista	1,48	12,12
	Attività artigianali tipo botteghe: falegname,		
18	idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48
19	Carrozzeria, autoofficina, elettrauto	1,41	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,09	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	50,00
		•	
23 24	Mense, birrerie, amburgherie Bar, caffe', pasticceria	7,63 3,96	40,00 33,00
27	bai, caire, pasiicceria	3,30	33,00
2-	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	c =c	60.0-
25	formaggi, generi alimentari	2,76 2,61	22,67
26	Pluirilicenze alimentari e/o miste		21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio ²	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentare	6,92	56,78
30	Discoteche, night club	1,91	15,68

 $^{^1}$ Il Kd effettivo viene ridotto del 90% ed è quindi pari a 0,32- vedi agevolazioni/riduzioni 2 Il Kd effettivo viene ridotto tenendo conto del coefficiente di equità che è 0,82 del kd minimo, risultando quindi pari a 48,19 – vedi agevolazioni/riduzioni

Di seguito le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche

UTENZE DOMESTICHE - 2022

	PARTE	PARTE	
UTENZE	FISSA	VARIABILE	
DOMESTICHE	(€/mq)	(€/utenza)	
1 componente	0,43768	67,94555	
2 componenti	0,51428	110,18198	
3 componenti	0,57446	122,11836	
4 componenti	0,6237	134,05474	
5 componenti	0,67294	146,90930	
6 o più componenti	0,71124	165,27297	

UTENZE NON DOMESTICHE - 2022

	UTENZE NON DOMESTICHE	PARTE FISSA (€mq)	PARTE VARIABILE (€mq)	TOTALE TARIFFA 2022
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,36049	0,05718	0,41767
2	Cinematografi e teatri	0,38753	0,61019	0,99772
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,54074	0,85427	1,39501
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,79308	1,25699	2,05007
5	Stabilimenti balneari	0,57679	0,91005	1,48684
6	Esposizioni, autosaloni	0,45963	0,73571	1,19534
7	Alberghi con ristorante	1,47802	1,74549	3,22351
8	Alberghi senza ristorante	0,97333	1,54814	2,52147
9	Case di cura e riposo	1,12654	1,78175	2,90829
10	Ospedali	1,16259	1,83929	3,00188
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,36987	2,17053	3,54040
12	Banche ed istituti di credito	0,54975	0,87693	1,42668
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,27073	2,01363	3,28436
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,62221	2,57674	4,19895
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,74802	1,18726	1,93528
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,60419	2,54188	4,14607
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,33382	2,11300	3,44682
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,92827	1,47840	2,40667
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,27073	2,01363	3,28436
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,82661	1,31503	2,14164
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,98234	1,55337	2,53571
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,01985	8,71682	13,73667
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,87639	6,97494	13,85133
24	Bar, caffè, pasticceria	3,56887	5,75554	9,32441
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,48740	3,95229	6,43969
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,35221	3,73088	6,08309
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,46182	10,24422	16,70604
28	Ipermercati di generi misti	2,46937	3,91393	6,38330
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,23651	9,89902	16,13553
30	Discoteche, night club	1,72135	2,73365	4,45500

Le agevolazioni applicabili sono quelle previste dagli articoli 41-44 del Regolamento IUC – TITOLO III - TARI:

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
- 2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata da specifica documentazione.
- 3. E' prevista ai sensi dell'art. 43, comma 3, una riduzione per avvio a recupero dei rifiuti urbani, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, individuati con il presente elaborato, agli operatori economici che dimostrino di aver effettivamente e correttamente avviato al recupero o alla raccolta differenziata quantitativi di rifiuti assimilati in percentuale pari o superiore al 15% in relazione alla produzione potenziale dei rifiuti, come di seguito specificato:
 - 10%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 15%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 20%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 25%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

Si intendono avviati al recupero o alla raccolta differenziata i rifiuti conferiti direttamente all'Ecocentro gestito dal Comune o dal Soggetto Gestore del servizio, nonché quelli conferiti a raccoglitori autorizzati, dei quali venga dimostrato, anche documentalmente, l'avvio corretto ed effettivo al recupero.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

4. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

- **5.** La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
- **6.** Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
- 7. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Ulteriori agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento IUC-TITOLO III- TARI

- 1. Al fine di tutelare il reddito delle famiglie con figli e supportare in maniera paritetica tali istituzioni culturali e formative nel territorio del Comune, per la categoria 1 delle utenze non domestiche (musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto) l'indice Kd viene ridotto della percentuale del 90% per il carattere sociale rivestito da tali strutture
- 2. In base all'esperienza storica specifica del Comune di San Bonifacio, al fine di calibrare le tariffe applicate viene stabilito un coefficiente di equità per la categoria n. 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) pari a 0,82 del kd minimo.
- 3. In base all'esperienza storica specifica del Comune di San Bonifacio, data la comprovata minore produzione di rifiuti, la parte variabile della tariffa è ridotta di una percentuale pari al 50% nei confronti delle utenze domestiche che, dalla banca dati dell'anagrafe del Comune, risultino composte da unico occupante dell'immobile e con età superiore ai settanta anni alla data del 01 gennaio 2022.
- 4. Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze sono assoggettabili alla sola parte fissa qualora atte a produrre rifiuti urbani; sono invece assoggettabili alla tassa sia fissa che variabile le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- **5.** Le agevolazioni di cui ai precedenti punti 1.2.3.4 sono stimate in € 30.000 e vengono poste a carico della fiscalità generale di bilancio ai sensi dell'articolo 1 comma 660 della legge 27/12/2013 n. 147.